

Circolare di Studio N° 11/2024
20 febbraio 2024

 **STUDIO
MANUELA
FURIGO**
DOTTORE COMMERCIALISTA

Tassa vidimazione libri sociali: alla cassa entro il 18 marzo 2024



Via Mameli 50
21040 Morazzone (VA)
C.F. FRGMNL67H64L682Z
P.IVA 02153460122
Tel. +39 0332 873184
Fax +39 0332 464731
www.studiofurigo.it
info@studiofurigo.it

Gentile Cliente,

Con la presente desideriamo ricordarle che, ai sensi dell'art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72, è dovuta una **tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei libri e registri, con esclusione:**

- i) dei **libri contabili** previsti dal Codice civile (libro giornale e libro degli inventari);
- ii) dei **registri previsti dalle norme fiscali** (registri IVA, registro dei beni ammortizzabili, ecc.).

L'adempimento riguarda solamente **le società di capitali** (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata) **ad esclusione**, quindi, delle **imprese individuali**, dei **consorzi tra imprese**, delle **società personali** (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice), delle **società cooperative e le società di mutua assicurazione**, in quanto non rientrano nel libro V del Codice civile.

La tassa è dovuta **in forma forfettaria**, ovvero in misura fissa, a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare ed è pari a:

- i) **Euro 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data del 1° gennaio 2024 è inferiore o uguale ad euro 516.456,90;**
- ii) **Euro 516,46, se il capitale sociale o fondo di dotazione alla data del 1° gennaio 2024 supera € 516.456,90.**

Per le **società di nuova costituzione**, il **versamento della tassa di concessione governativa va effettuato prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività** ai fini IVA.

Per gli anni successivi al primo, invece, il versamento **deve essere eseguito:**

- i) entro il **termine di versamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente** (ossia il 16 marzo che quest'anno slitta al 18 marzo perché capita di sabato);
- ii) mediante **il modello F24, utilizzando il codice tributo "7085"** - "*Tassa annuale vidimazione libri sociali*", indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale il versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

La Circolare è composta da N° 6 pagine inclusa la presente

Premessa

Ai sensi dell'art. 23 della Tariffa allegata al DPR 641/72, è dovuta una tassa di concessione governativa per la bollatura e la numerazione dei libri e registri. In particolare, a seguito dell'intervento della L.383/2001 sono soggetti obbligatoriamente **a bollatura iniziale**, oltre che a numerazione progressiva, **solo i libri sociali obbligatori** (artt. 2421 e 2478 c.c.), nonché ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura sia previsto da norme speciali, con esclusione:

- dei **libri contabili previsti dal codice civile** (libro giornale e libro degli inventari);
- dei registri **previsti dalle norme fiscali** (registri IVA, registro dei beni ammortizzabili, ecc.);

In buona sostanza, **i libri sociali - per i quali sussiste l'obbligo della bollatura** presso il Registro delle imprese o un notaio - sono sostanzialmente quelli indicati dall'art. 2421 del c.c. e più precisamente:

LIBRI SOCIALI PER I QUALI ESISTE L'OBBLIGO DELLA BOLLATURA

Libro dei soci

Libro delle obbligazioni

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale

Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo

Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti

Libri previsti per i nuovi organi societari;

Ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali

Osserva

Non sussiste l'obbligo della bollatura e vidimazione, invece, per **gli altri libri contabili previsti dal Codice civile** (libro giornale e libro degli inventari) **e quelli previsti dalle norme fiscali** (registri Iva, registro beni ammortizzabili, ecc.): l'unica formalità richiesta per l'utilizzo degli stessi concerne la **numerazione progressiva delle pagine eseguita direttamente dal soggetto obbligato alla tenuta delle stesse.**

Ambito soggettivo

Il pagamento della **tassa annuale per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali** di cui all'art. 23, nota 3, Tariffa, D.P.R. 26.10.1972, n. 641 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative) è un adempimento che interessa esclusivamente le **società di capitali** (salvo il caso di bollatura volontaria per gli altri soggetti). In particolare, sono tenuti all'adempimento in commento:

- le **società di capitali** (Spa, Srl, Sapa);
- le **società in liquidazione ordinaria** e quelle **sottoposte a procedure concorsuali** (escluso il fallimento) a **condizione che sussista l'obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile** (Circolare Ministeriale 3.5.1996, n. 108/E);

Soggetti tenuti al versamento della tassa sui libri sociali

Per "società di capitali", al fine del pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua, si devono intendere:

- ✓ le **società per azioni**;
- ✓ le **società a responsabilità limitata** (ordinarie/semplificate/capitale ridotto);
- ✓ le **società in accomandita per azioni**;
- ✓ le società consortili a responsabilità limitata;
- ✓ i **consorzi tra enti territoriali**;
- ✓ le aziende speciali.
- ✓ le **società in liquidazione ordinaria**;
- ✓ le **società sottoposte a procedure concorsuali** (escluse solamente le società fallite), sempre che sussista l'obbligo/onere di tenuta delle scritture contabili e/o sociali da sottoporre a vidimazione nei modi stabiliti dalle disposizioni del codice civile.

Sono, invece, esonerati, come riportato alla lett. A), comma 11 art. 73 del TUIR:

- le **società cooperative**;
- le **società di mutua assicurazione**;
- le **società di capitali dichiarate fallite**, i **consorzi** che **non hanno assunto la forma di società consortili** (R.M. 10.11.1990, n. 411461).

Soggetti esonerati al versamento della tassa sui libri sociali

Non sono tenute, come regola, al pagamento della tassa di concessione governativa forfettaria annua per la numerazione e la bollatura dei libri e dei registri:

- ✓ le **imprese individuali**;
- ✓ i **consorzi tra imprese**;
- ✓ le **società personali** (società semplici, società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- ✓ le **società cooperative e le società di mutua assicurazione**, in quanto non rientrano nel libro V del Codice civile. In sede di vidimazione di libri e registri da parte di una cooperativa / mutua assicuratrice è dovuta, infatti, soltanto la tassa di concessione governativa, pari a € 67 per ogni 500 pagine (o frazioni di 500 pagine).
- ✓ gli **enti non economici**;
- ✓ le **aziende ospedaliere**;
- ✓ le **aziende socio-sanitarie**;
- ✓ le **associazioni e le fondazioni organizzazioni di volontariato** (iscritte e non iscritte al Rea-Repertorio delle attività economiche);
- ✓ le **società di capitali dichiarate fallite**, in quanto il curatore fallimentare non deve tenere le scritture previste dal Codice civile, ma quelle imposte dalla legge fallimentare che devono essere vidimate dal Giudice delegato senza alcun onere;
- ✓ i **consorzi che non hanno assunto la forma di società consortile**.

Importi da versare

La tassa è dovuta in **forma forfettaria**, ossia fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell'anno solare; si riferisce, quindi, a **tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell'anno solare di riferimento**, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento. **È deducibile ai fini Ires, e Irap.**

L'importo si differenzia a seconda **dell'ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio 2024** (più in generale al 1° gennaio dell'anno per il quale si effettua il versamento).

Nello specifico, per **l'importo da versare entro il 18 marzo 2024** (il 16 marzo è un sabato) valgono i seguenti parametri:

Importo del capitale o del fondo in dotazione (alla data del 01.01.2024)		Misura della tassa da pagare
Se ≤ € 516.456,90	➔	€ 309,87
Se > € 516.456,90	➔	€ 516,46

Se le società interessate al pagamento in oggetto effettuano **variazioni del capitale o del fondo di dotazione successive alla data del 01.01.2024**, anche se effettuate prima del versamento della tassa per l'anno 2024 (ossia prima del 18.03.2024), tali variazioni **non hanno alcuna influenza nel determinare la misura del pagamento della tassa per l'anno 2024**, ma avranno effetto su quanto sarà dovuto per il 2025.

Osserva

La Alfa S.r.l. presenta alla data dell'1.01.2024, un **capitale sociale pari ad euro 300.000**. Il 20.02.2024 viene deliberato un **aumento del capitale sociale a euro 700.000**.

Conseguentemente, entro il prossimo 18.03.2024, la società sarà tenuta al versamento della **tassa dovuta per il 2024 nella misura di euro 309,87**, mentre **nel 2025 dovrà versare la tassa in misura maggiore (euro 516,46)**.

Resta naturalmente inteso che **la società che trasferisce la propria sede sociale** in una circoscrizione territoriale di competenza di un altro ufficio dell'Agenzia delle Entrate (dopo aver già provveduto il versamento della tassa annuale), **non sarà più tenuta al versamento della tassa in parola**: il trasferimento della sede legale non impone, infatti, **una nuova vidimazione dei libri sociali**.

Termini di versamento

Le **modalità di versamento** della tassa di concessione governativa si differenziano per le società che si trovano nel **primo anno di attività**, rispetto a quelle che si trovano in **un anno di attività successivo al primo**. Infatti, per le **società di nuova costituzione**, il versamento va effettuato:

- prima della presentazione della **dichiarazione di inizio attività ai fini IVA**, sulla quale vanno riportati gli estremi di versamento;
- con **apposito bollettino di conto corrente postale**, intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Bollatura numerazione libri sociali", c/c n. 6007.

Per gli anni successivi al primo, invece, il versamento **deve essere eseguito**:

- ✓ entro il **termine di versamento dell'IVA dovuta per l'anno precedente** (ossia il 16 marzo);
- ✓ mediante il modello F24, **utilizzando il codice tributo "7085"** - "*Tassa annuale vidimazione libri sociali*", indicando, oltre all'importo, l'anno per il quale il versamento viene eseguito, cioè il periodo di riferimento.

Osserva

Se il contribuente vanta **crediti compensabili con il modello F24**, questi possono essere **utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa**, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97.

Controllo dell'avvenuto

La R.M. 20.11.2000 n. 170/E aveva precisato che, se il libro o il registro **è presentato per la bollatura e la numerazione prima dello scadere del termine** previsto per il pagamento della tassa, **il pubblico ufficiale incaricato non è tenuto a richiedere la ricevuta attestante l'avvenuto pagamento**.

Osserva

Il controllo dell'avvenuto versamento sarà effettuato in un momento successivo dall'Amministrazione finanziaria, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti

Regime sanzionatorio

Per effetto dell'art. 9 del DPR 641/72, "*chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa, è punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore ad euro 103,29*".

Se si considera la sanzione dal 100% al 200% della tassa, in caso di ravvedimento operoso la sanzione, pertanto, si riduce al:

- ✓ **10%** (1/10 del 100%), nel caso in cui il versamento sia eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
- ✓ **12,5%** (1/8 del 100%), nel caso in cui il versamento sia eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro 1 anno.

Ravvedimento operoso

È **ammesso il ravvedimento operoso** ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. 472/97, che può avvenire, **trattandosi di tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**, sino alla notifica dell'atto impositivo e a prescindere dalla sopravvenienza di un controllo fiscale. A seconda di quando avviene il ravvedimento, **la riduzione della sanzione può essere da 1/9 del minimo a 1/6 del minimo.**

Osserva

Unitamente alla sanzione, bisogna pagare l'imposta e gli interessi legali calcolati da quando sarebbe dovuto avvenire il versamento. Il pagamento delle somme avviene in maniera ibrida, **in quanto bisogna utilizzare il modello F24 per l'imposta e il modello F23 per le sanzioni.**

Quindi, per ravvedersi:

- tramite il **modello F24**, si paga **la tassa cumulativamente con gli interessi**, indicando il codice tributo "7085";
- tramite il **modello F23**, si paga la sanzione, **con codice tributo 678T**, con causale "SZ" indicando il codice "RCC" (relativo all'ufficio locale 2 di Roma).

Fine della Circolare N° 11/2024